

IL RESPONSABILE

Vista la nota con prot. 3338 del 05/03/2018 del Parroco Don Paolo Lopes da Silva, quale parroco pro-tempore della Parrocchia di Paggese, con la quale si comunica che in data 30/03/2018 dalle ore 20.30 alle ore 23.00 circa si svolgerà una processione in onore del Cristo Morto con partenza dalla piazza della Frazione di Paggese antistante la chiesa di San Lorenzo Martire;

Ravvisata quindi la necessità di vietare la sosta a tutti i veicoli di ogni ordine e grado nella Piazza della Frazione Paggese e lungo tutto il percorso dalle ore 09:00 alle ore 23:00 e comunque fino a fine processione di venerdì 30 marzo 2018 per consentire lo svolgimento della processione;

Ravvisata quindi la necessità di vietare la sosta a tutti i veicoli di ogni ordine e grado ad eccezione dei veicoli autorizzati;

Visti gli artt. 5, comma 3) e 6, comma 4, lett. f) e 7, comma 1, lett. a) del “Nuovo Codice della Strada” emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il D.lgs. del 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

- **CHE È FATTO DIVIETO DI SOSTA A TUTTI I VEICOLI DI OGNI ORDINE E GRADO NELLA PIAZZA DELLA FRAZ.NE PAGGESE E LUNGO TUTTO IL PERCORSO DELLA PROCESSIONE DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 23:00 E COMUNQUE FINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE DI VENERDI' 30 MARZO 2018;**

- Il responsabile dell'Ufficio Patrimonio è incaricato di apporre i segnali e ogni altro utile accorgimento atto a segnalare il divieto come prescritto dal codice della strada e leggi e disposizioni vigenti in materia;
- Il Responsabile del Servizio di P. M. è incaricato di dare adeguata pubblicità a questo provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;
- Il personale dell'ufficio di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Marche;
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495 /1992;
- A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del procedimento è il Servizio di Polizia Municipale;
- Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Codice della Strada.